Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2078

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VACCARI e PITTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 2010

Etichettatura dei prodotti e impiego dell'indicazione «*Made in Italy*» nel settore dell'occhialeria

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il distretto dell'occhiaIe è uno dei più famosi nel Veneto in tutti le produzioni che riguardano l'occhialeria: montature da vista, occhiali da sole, minuterie per occhiali, macchinari e attrezzature di produzione, trattamenti galvanici, astucci e, in misura minore, lenti.

La sua storia inizia nel 1878 con il primo insediamento di una fabbrica di occhiali a Calalzo di Cadore. Avviatosi con questo primo stabilimento, il distretto ha poi consolidato progressivamente tutti i punti di forza e le caratteristiche che ne hanno permesso lo sviluppo. L'estensione del distretto oggi coincide con il territorio della provincia di Belluno e ha come principali aree di forza il Cadore, l'agordino, il longaronese, l'Alpago e il feltrino.

Nel distretto bellunese dell'occhiale la presenza di un'alta concentrazione di imprenditorialità è connessa anche alla frazionabilità alla quale si presta il ciclo produttivo della montatura per occhiali. Esso rimane, pur nella intervenuta e crescente meccanizzazione e informazione del processo produttivo, un prodotto manifatturiero che richiede per il 60 per cento numerose lavorazioni manuali. Ciò ha avuto nel corso dei decenni tre conseguenze rilevanti: la possibilità di maturare, in maniera estremamente diffusa, radicate conoscenze tecniche; la possibilità di avviare con modesti capitali ed investimenti un'attività in proprio, caratterizzata da alta qualità e specializzazione; la possibilità di operare da subito in un contesto ad alta frequentazione imprenditoriale. Il processo produttivo ha raggiunto, oggi, grazie a questo, un'efficace integrazione del sapere produttivo a livello locale con la conoscenza disponibile a livello globale.

Il settore assiste adesso alla crisi delle aziende satelliti a causa della delocalizzazione. Infatti, se il crollo della domanda americana, che assorbiva circa il 40 per cento degli occhiali, ha lasciato un segno sull'andamento economico del distretto, la crescente espansione della concorrenza cinese è stata determinante per la sopravvivenza di molte piccole aziende. Molti imprenditori senza scrupoli sono andati in altri Paesi a produrre a bassissimo costo parti degli occhiali per ricomporli in Italia, facendo poi passare questi prodotti di qualità assolutamente scadente e spesso dannosa per la salute dei consumatori come «*Made in Italy*».

Le conseguenze sono nei numeri: nel 2006 sono state solo il 3 per cento le aziende che hanno sospeso la produzione, nel 2007 si è passati al 20 per cento, mentre l'anno scorso la percentuale è salita al 40 per cento. Nei primi mesi del 2009, 1'88 per cento dei dipendenti del settore è stato toccato, anche se solo per un giorno, dalla casa integrazione. Il comparto sembra quindi andare a due velocità: se da un lato, le aziende leader del settore a livello mondiale continuano ad aumentare fatturato ed occupazione, dall'altro le piccole e medie imprese faticano ad avere piena occupazione e gli utili necessari per poter programmare gli investimenti futuri. Proprio per tali motivi la difesa del «*Made in Italy*», disciplinata nel presente disegno di legge, diventa difesa delle aziende del territorio che continuano a produrre con qualità e flessibilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Etichettatura dei prodotti e «Made in Italy»*)*

1. Al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere un'adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 6, comma l, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è istituito nel settore dell'occhialiera un sistema di etichettatura obbligatoria dei prodotti finiti e intermedi che evidenzi il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione e assicuri la tracciabilità dei prodotti stessi.

2. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «prodotti dell'occhialeria»: gli occhiali correttivi, protettivi o di altro tipo, secondo le definizioni stabilite dalla normativa comunitaria e dalle regolamentazioni adottate dall'Organizzazione mondiale del commercio;

b) per «prodotti finiti e intermedi»: i prodotti dell'occhialeria che possono essere destinati alla vendita al dettaglio;

c) per «fasi di lavorazione»: la fabbricazione di prodotti dell'occhialeria finiti e intermedi a partire di qualsiasi materiale, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dalle regolamentazioni adottate dall'Organizzazione mondiale del commercio.

3. Nell'etichetta dei prodotti finiti e intermedi l'impresa produttrice è tenuta a fornire in modo chiaro e sintetico informazioni specifiche sulla conformità dei processi di lavorazione alle norme vigenti in materia di lavoro, garantendo il rispetto delle convenzioni

siglate in seno all'Organizzazione internazionale del lavoro lungo tutta la catena di fornitura, sulla certificazione di igiene e di sicurezza dei prodotti, sull'esclusione dell'impiego di minori nella produzione nonché sul rispetto della normativa europea e degli accordi internazionali in materia ambientale.

4. L'impiego dell'indicazione «*Made in Italy*» è consentito esclusivamente per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione hanno avuto luogo prevalentemente nel territorio nazionale e in particolare se almeno la fase di lavorazione riferita al prodotto è stata eseguita nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità.

5. I prodotti finiti e intermedi privi dei requisiti necessari per l'impiego dell'indicazione «*Made in Italy*» ai sensi del comma 4 sono comunque sottoposti all'obbligo di etichettatura con l'indicazione dello Stato di provenienza, ai sensi della normativa comunitaria.

Art. 2.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e dell'impiego dell'indicazione «*Made in Italy*» di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema di certificazione di origine delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata

in vigore della presente legge, un regolamento recante disposizioni volte a garantire elevati livelli di qualità dei prodotti dell'occhialeria, anche al fine di tutelare la salute umana e l'ambiente, con cui provvede, in particolare:

a) al rafforzamento del sistema dei controlli sulla qualità dei prodotti in commercio, al fine di individuare la presenza negli stessi di sostanze vietate dalla normativa vigente e ritenute dannose per la salute umana;

b) al riconoscimento, attraverso l'introduzione di disposizioni specifiche, delle peculiari esigenze di tutela della qualità e dell'affidabilità dei prodotti per i consumatori, anche al fine della tutela della produzione nazionale nel settore dell'occhialeria;

c) all'individuazione dei soggetti preposti all'esecuzione dei controlli e delle relative modalità di esecuzione.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è aggiornato ogni due anni sulla base delle indicazioni fornite dall'Istituto superiore di sanità.

4. All'attuazione dei controlli di cui al comma 2 le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

(Misure sanzionatorie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vìoli le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. Si applicano il sequestro e la confisca delle merci.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che vìoli le disposizioni di cui all'arti-

colo 1, commi 3 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 70.000 euro. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno.

3. Al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio preposti all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge che omettono di eseguire i controlli di cui all'articolo 2 si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e la multa fino a 30.000 euro.

4. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse reiteratamente si applica la pena della reclusione da uno a tre anni. Qualora le violazioni siano commesse attraverso attività organizzate, si applica la pena della reclusione da tre a sette anni.

€ 1,00